

Codice A1103A

D.D. 10 giugno 2022, n. 330

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 (F. 72 FOR/2017). Accertamento della somma di euro 2.500,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2022 - 24, annualità 2022.



ATTO DD 330/A1103A/2022

DEL 10/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 (F. 72 FOR/2017). Accertamento della somma di euro 2.500,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2022 - 24, annualità 2022.

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 353 del 1.5.2018 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Ceva (CN) a carico della signora *omissis*, in qualità di trasgressore (cod. ben. n. *omissis*), nei confronti della quale con processo verbale n. 25 del 12/09/2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati nel Comune di Ceva (CN), è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 11, c. 6 della L.r. n. 21/2013 in combinato disposto con l'art. 10, c. 5 della L. 353/2000 relativi al divieto di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree (e nei periodi) a rischio di incendio boschivo;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini né scritti difensivi né ha fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare l'art. 11, c. 6 della L.r. n. 21/2013 in combinato disposto con l'art. 10, c. 5 della L. 353/2000, come sanzionati dall'art. 10, c. 6 della L. 353/2000;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la legge regionale n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022 - 2024 (legge di stabilità regionale 2022)";
- vista la legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024";
- vista la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022;
- vista la D.G.R. del 3 agosto 2017 n. 29 - 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;
- vista altresì la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024"

determina

in Euro 2.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

alla sunnominata *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 2.510,61** di cui Euro 2.500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 2.500,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024, annualità 2022 (ben. n. *omissis*) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando

atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024, annualità 2022 (ben. n. *omissis*) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella